

STATUTO di
"CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI
IMPRESA SOCIALE"

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata "CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI IMPRESA SOCIALE", con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 19, *quale luogo storico e identitario di origine dell'Ente e della tradizione assistenziale cui esso si ricollega.*

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica, non effettua discriminazioni di genere, di religione, di età, di origine, di condizione sociale ed economica. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «Impresa Sociale».

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede nel medesimo comune e potranno essere istituiti rappresentanze ed uffici anche in altre località dello Stato.

L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, nel solco della propria storia e della tradizione assistenziale cui si ricollega, nell'ambito di progetti, interventi o collaborazioni coerenti con le finalità statutarie, purché deliberati dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2) SCOPO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 112 del 3 luglio 2017, nell'ambito dell'assistenza a minori con disabilità e/o fragilità, persone con disabilità, persone svantaggiate, persone anziane e nuclei familiari in difficoltà.

Art. 3) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali
- Interventi e prestazioni sanitarie
- Prestazioni socio sanitarie
- Educazione istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- Organizzazione, gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- Agricoltura sociale

In particolare, nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti (interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio sanitarie), l'Associazione svolge attività di creazione, organizzazione e gestione di Centri diurni e/o Residenziali per interventi sociali, assistenziali, educativi e sanitari a favore di persone di ogni età con disabilità e/o menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali che ne limitino l'autonomia e l'autosufficienza, rendendole impossibilitate a rimanere, in via temporanea o permanente, nel proprio nucleo familiare quando lo stesso sia inesistente, incapace o impossibilitato a provvedervi per la rilevanza dell'intervento necessario.

Art. 4) ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.3, ad eccezione di quelle, anche commerciali, ad esse direttamente connesse, che siano comunque secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nell'ambito dei criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- a) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, cooperative, start up anche a vocazione sociale, incubatori e reti di imprese e di ricerca la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- b) promuovere scambi culturali, anche a livello internazionale;
- c) organizzare convegni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d) amministrare, gestire e concedere in locazione i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e) svolgere ogni altra attività strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5) RACCOLTA FONDI

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art.6;
- delle somme che pervengano alla Associazione da altri enti o da privati interessati ai suoi fini;
- delle somme raccolte attraverso la raccolta fondi nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del proprio patrimonio le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio Direttivo, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- delle somme che pervengano all'Associazione a seguito di attività imprenditoriali o commerciali, i cui proventi saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la conduzione della propria attività l'Associazione dispone di introiti a qualunque titolo percepiti, di avanzi di gestione, di eventuali utili o proventi del proprio patrimonio, ponendosi esplicito divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da ogni ulteriore bene pervenuto per acquisto, donazione, eredità, lascito, elargizione in qualsiasi forma effettuata da persone fisiche o enti per i quali il Consiglio Direttivo ne deliberi la destinazione a patrimonio;
- b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a. dalle quote associative;
- b. dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte fondi;
- c. da donazioni, eredità, legati, lasciti;
- d. da rimborsi e canoni derivanti da convenzioni;
- e. da rendite di beni mobili o immobili costituenti il patrimonio;
- f. da ogni altra entrata anche relativa ad iniziative volte al reperimento di fondi per il funzionamento dell'associazione.

È fatto obbligo agli Organi sociali e in particolare al Revisore/Collegio dei Revisori ove nominato e all'Organo di controllo di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio.

Art. 7) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delineate nell'art. 3.

È vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto previsto dall' art. 3 del D.lgs. 112/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nei limiti di quanto previsto dal citato art. 3 del D.lgs. 112/2017 o da ogni altra norma applicabile.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo il disposto dell'art.12 D.lgs. 112/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati.

Art. 9) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva, insieme ad una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo redatto e pubblicato, in quanto applicabile in conformità a quanto previsto dall'art 9 del D.lgs. 112/2017 da sottoporre all'Assemblea, corredato, per quanto di sua competenza, di una relazione da parte del Revisore/Collegio dei Revisori ove nominato e dell'Organo di controllo. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo del successivo esercizio, entro il mese di marzo dell'anno di competenza.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Associazione ottempera a quanto richiesto dalla disciplina vigente in tema di bilancio sociale.

Nel caso di svolgimento delle attività diverse di cui al precedente art. 4 nella relazione al bilancio dovrà essere menzionato il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 10) LIBRI SOCIALI

L'Associazione tiene, ove richiesto dalla normativa vigente:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- d) il libro del Collegio dei Revisori, ove nominato.
- e) Il libro dell'Organo di Controllo
- f) il libro dei volontari

I libri di cui alle lettere a) b), c) ed f) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono o di cui allo statuto.

Art. 11) VOLONTARI

L'Associazione potrà avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività di volontari, che svolgono la loro attività in modo anche non occasionale e che devono comunque essere minoritari rispetto ai soggetti operanti nell'ambito di un regolare rapporto di lavoro.

Ove i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti nell'apposito registro, secondo quanto la legge prevede.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini dell'eventuale rimborso, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino i limiti per legge stabiliti, ove esistenti, e il Consiglio Direttivo abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 12) ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

I membri dell'Associazione si suddividono in:



- soci ordinari: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- soci benemeriti: sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione, nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

Possono inoltre essere associate, su decisione del Consiglio Direttivo, alla Associazione a titolo onorario, senza l'esercizio dei diritti legati alla qualità di socio e senza obbligo di versamento della quota associativa, personalità di spicco nel mondo del non profit, della sanità e della cultura che diano il proprio aiuto e patrocinio alla Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati all'Associazione, ovvero dal successivo momento in cui sia versata la quota associativa.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni. Sull'istanza di rigetto della domanda l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che potrà eventualmente essere differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie, rassegnabili anche senza preavviso;
- per decesso;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- per morosità nel versamento della quota associativa, prima dell'assemblea ordinaria.

Art. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente e il Vicepresidente ove nominato
- d) l'Organo di controllo
- e) il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori ove nominato.

Art. 14) ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto; può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea tra l'altro:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;
- b. nomina e revoca ove previsto il Revisore e/o il Collegio dei Revisori ove previsto e l'organo di controllo e ne determina il compenso;

- c. delibera e determina l'eventuale assegnazione di un compenso al Presidente e/o al Vice Presidente del Consiglio direttivo, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, determinato in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e all'impegno e competenze effettivamente richiesti dall'incarico, e comunque congruo rispetto a quanto previsto per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nei limiti previsti dalla legge;
- d. approva il bilancio consuntivo;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione anche qualora venga promossa azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulla richiesta dell'aspirante associato di pronunciarsi sul rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo ovvero sulla delibera di esclusione del socio da parte del Consiglio Direttivo;
- g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea può tenersi in Italia in qualunque luogo indicato dall'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata anche a mano o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi audio/video, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

Le votazioni delle Assemblee avvengono sempre in modo palese.

Art. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 14; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Ove nominato il Vicepresidente è anche Vicepresidente dell'Associazione.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvederanno a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima assemblea.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, uno dei componenti del Consiglio Direttivo è designato dai lavoratori; l'Assemblea procede alla nomina formale previa verifica del possesso dei requisiti di legge e dell'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. In caso di mancata designazione, ovvero di cessazione per qualsiasi causa, del



componente designato dai lavoratori, il Consiglio Direttivo opera validamente nella sua composizione e si procederà all'integrazione mediante nuova designazione ai sensi dell'art. 19 e alla conseguente nomina formale da parte dell'Assemblea, previa verifica dei requisiti di legge e dell'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata anche a mano o messaggio di posta elettronica o mezzo equipollente dal Presidente, da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante messaggio di posta elettronica o equipollente da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi audio/video, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione; delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente designato o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a. assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b. convocare le Assemblee;
- c. deliberare sull'ammissione di nuovi associati su domanda degli interessati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- d. motivare entro sessanta giorni la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato; nel caso di rigetto l'interessato potrà richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea;
- e. adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza dei soci;
- f. deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso rimborso;
- g. licenziare il bilancio consuntivo, con la relativa relazione, e approvare il bilancio preventivo;
- h. emanare ove del caso regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- i. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione.
- j. stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi e per le singole categorie di soci;
- k. sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

- l. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
- m. nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone contenuto, limiti, durata e modalità di esercizio, nonché gli eventuali poteri di rappresentanza. La delega è sempre revocabile. Restano in ogni caso ferme le competenze riservate al Consiglio Direttivo dalla legge e, comunque, quelle non delegabili.

Il Consiglio Direttivo può altresì conferire incarichi gestionali e/o procure speciali a figure dirigenziali dell'Associazione, determinandone contenuto, limiti, durata ed eventuali poteri di firma, nonché le modalità di rendicontazione al Consiglio Direttivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere assicurata una copertura assicurativa per le responsabilità connesse ai ruoli e alle funzioni svolte, nei limiti e con le modalità deliberati dal Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare l'Organo di controllo e/o il Revisore o Collegio dei Revisori, ove nominati.

Art. 16) CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'assemblea, nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni dell'incarico, nei limiti e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

In deroga a quanto sopra, al Presidente dell'Associazione e/o al Vice Presidente può essere attribuito un compenso per l'incarico, deliberato dall'Assemblea, nel rispetto della normativa applicabile e del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. Il compenso è determinato in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e all'impegno e competenze effettivamente richiesti dall'incarico, ed è comunque congruo rispetto a quanto previsto per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 112/2017.

La deliberazione relativa al compenso del Presidente e/o del Vice Presidente è assunta con l'astensione dell'interessato in caso di sua partecipazione all'organo deliberante.

Art. 17) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e coordina l'attività dell'Associazione.

Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei propri compiti, in via transitoria o permanente, nei limiti delle deliberazioni e degli indirizzi del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti urgenti nell'interesse dell'Associazione, con obbligo di informativa al Consiglio Direttivo e di sottoposizione a ratifica nella prima riunione utile.



Ugo Fumagalli

Il Vicepresidente, o in mancanza il consigliere delegato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, in caso di necessità e urgenza, può adottare provvedimenti urgenti nell'interesse dell'Associazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 18) ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE – COLLEGIO DEI REVISORI

Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere anche monocratico, salvo quanto previsto dall'art. 19. Ricorrendone i presupposti di cui all'art. 19, l'Organo di controllo opera in composizione collegiale.

Ricorrendone i presupposti di cui all'art. 19, uno dei componenti effettivi dell'Organo di controllo è designato dai lavoratori; l'Assemblea procede alla nomina formale previa verifica del possesso dei requisiti di legge e dell'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

In caso di mancata designazione, ovvero di cessazione per qualsiasi causa, del componente dell'Organo di controllo designato dai lavoratori, l'Organo di controllo opera validamente nella sua composizione e si procederà all'integrazione mediante nuova designazione ai sensi dell'art. 19 e alla conseguente nomina formale da parte dell'Assemblea, previa verifica del possesso dei requisiti di legge e dell'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dura in carica tre esercizi, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea nomina altresì il Presidente dell'Organo di controllo. In caso di Organo di controllo monocratico, l'Assemblea nomina il componente unico.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del codice civile; il componente dell'Organo di controllo o, in caso di Organo di controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche mediante mezzi audio/video alle condizioni previste dal presente Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o un Collegio dei revisori legali dei conti ovvero una Società di revisione legale.

In alternativa alla contemporanea nomina del Revisore legale dei conti, del Collegio dei revisori legali dei conti o della Società di revisione legale, l'Assemblea può conferire l'incarico di revisione legale all'Organo di controllo purché lo stesso sia composto da revisori legali; in tal caso, tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

Qualora sia nominato un Collegio dei revisori legali dei conti, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea; l'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio.

Il Revisore legale dei conti o il Collegio dei revisori redige verbale delle proprie riunioni e delle attività svolte; qualora sia nominato un Collegio, i verbali sono trascritti in apposito libro tenuto a cura del Collegio. In ogni caso, la documentazione e le carte di lavoro relative alla revisione legale sono conservate secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 19) MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI VOLONTARI, DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017 l'impresa sociale prevede, con appositi regolamenti, adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti previsti dalla legge. I regolamenti hanno natura attuativa e non possono derogare alle disposizioni del presente statuto né attribuire a soggetti diversi dagli organi sociali poteri gestori, decisionali o di veto.

In ogni caso, un rappresentante dei lavoratori, individuato dai regolamenti e secondo le modalità dagli stessi stabilite, può partecipare all'assemblea degli associati, pur senza diritto di voto.

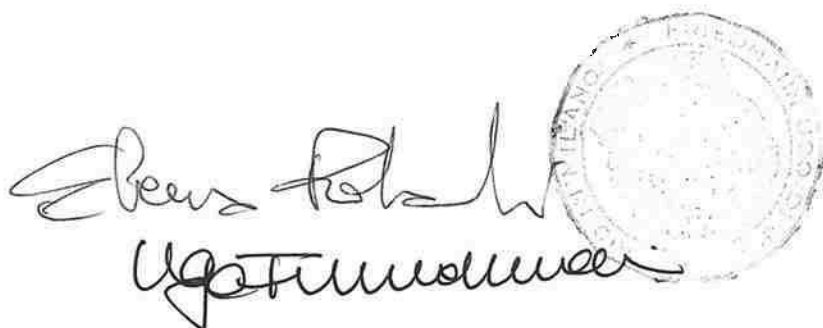
Ricorrendone i presupposti di legge, e in particolare quelli di cui all'art. 11, comma 4, lett. b) del D.lgs. 112/2017, è assicurata la rappresentanza dei lavoratori mediante designazione, da parte dei medesimi, di almeno un componente del Consiglio Direttivo e di almeno un componente dell'Organo di controllo, ferma la nomina formale da parte dell'organo competente secondo Statuto, previa verifica dei requisiti di legge e dell'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Le modalità, i termini e le procedure per l'individuazione e la designazione dei predetti componenti sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il componente designato dai lavoratori dura in carica per la medesima durata dell'organo di appartenenza, salvo dimissioni o decadenza; in tali casi si procederà alla sostituzione secondo quanto previsto dai regolamenti.

In caso di mancata designazione, ovvero di mancata comunicazione della designazione nei termini stabiliti, le nomine degli organi sociali restano valide ed efficaci, a garanzia dell'operatività dell'associazione, e si procederà alla integrazione degli organi medesimi non appena perverrà la designazione, previa verifica dei requisiti di legge e dell'assenza di incompatibilità.

Art. 20) NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia e più specificatamente in materia di imprese sociali, con particolare riferimento al D.lgs. 3 luglio 2017, n.112 sue modifiche e integrazioni.



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Elena Felsch'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'PROVINCIA DI MILANO' around the perimeter and 'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO' in the center. The stamp is partially obscured by the signature.